



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15/03/2013
Ares (2013) 338244

Signor Presidente,

la Commissione desidera ringraziarLa per il parere sulla proposta di regolamento della Commissione sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi {COM (2012) 130 definitivo}.

Nel maggio 2012, a seguito dei pareri motivati adottati da 12 parlamenti nazionali, per un totale di 19 voti, ha trovato applicazione, rispetto alla suddetta proposta della Commissione, il meccanismo del «cartellino giallo», conformemente al protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione ha valutato attentamente gli argomenti esposti dai parlamenti nazionali nei loro pareri motivati e prende atto che le preoccupazioni espresse riguardano in particolare il valore aggiunto della proposta di regolamento, la scelta della base giuridica, la competenza dell'Unione a legiferare in materia, le implicazioni del principio generale di cui all'articolo 2 e i riferimenti al principio di proporzionalità di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e al considerando 13 della proposta di regolamento, la parità di accesso ai meccanismi di risoluzione delle controversie e il meccanismo di allerta. Sulla base di questa valutazione, la Commissione non ritiene che il principio di sussidiarietà sia stato violato.

Nel contempo, la Commissione ha preso debita nota delle opinioni espresse e dello stato di avanzamento delle discussioni in merito al regolamento proposto in seno alle istituzioni interessate, in particolare il Parlamento europeo e il Consiglio. Alla luce di quanto sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che la proposta difficilmente avrebbe ottenuto il necessario sostegno e, dopo aver informato i parlamenti nazionali e il legislatore europeo della sua intenzione, in data 26 settembre ha ritirato la proposta.

La proposta della Commissione intendeva chiarire i principi generali e le norme applicabili a livello di UE relativamente all'esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel quadro della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, compresa l'esigenza di conciliare le due cose nella pratica in situazioni transfrontaliere. La Commissione ritiene che ciò non possa essere realizzato dai singoli Stati membri, ma richieda un'azione a livello dell'Unione europea.

*Sen. Pietro GRASSO
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*


In mancanza di una disposizione esplicita nel trattato, la proposta di regolamento si basava sull'articolo 352 del TFUE. È pur vero che l'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE esclude il diritto di sciopero dagli ambiti che possono essere disciplinati in tutta l'UE stabilendo norme minime mediante direttive. Tuttavia, le sentenze della Corte hanno illustrato chiaramente che il fatto che l'articolo 153 non si applichi al diritto di sciopero non esclude l'azione collettiva dall'ambito di applicazione della legislazione dell'UE.

A giudizio della Commissione, il regolamento sarebbe stato lo strumento giuridico più appropriato per chiarire i principi generali e le norme applicabili a livello di UE al fine di conciliare l'esercizio dei diritti fondamentali e le libertà economiche in situazioni transfrontaliere. In quanto direttamente applicabile, il regolamento proposto avrebbe ridotto la complessità delle norme e avrebbe offerto maggiore certezza giuridica a coloro che sono soggetti alla normativa in tutta l'Unione chiarendo le regole applicabili.

Il regolamento proposto avrebbe inoltre riconosciuto il ruolo del giudice nazionale nello stabilire i fatti e nel verificare se le azioni perseguono obiettivi che costituiscono un legittimo interesse, sono adatte al raggiungimento di tali obiettivi e non vanno oltre ciò che è necessario per conseguirli. La proposta avrebbe altresì riconosciuto l'importanza delle leggi e delle procedure nazionali vigenti per l'esercizio del diritto di sciopero, compresi gli istituti esistenti per la risoluzione alternativa delle controversie, che non sarebbero stati modificati o interessati dalla proposta. Quest'ultima non avrebbe creato un obbligo ad istituire un simile meccanismo per la composizione informale delle controversie di lavoro a livello nazionale tale da introdurre una qualche forma di controllo pregiudiziale sulle azioni dei sindacati (come suggerito nel rapporto Monti del 2010), indicando piuttosto il ruolo dei meccanismi alternativi di risoluzione informale esistenti in diversi Stati membri.

La Commissione auspica che queste spiegazioni possano chiarire la sua posizione al riguardo e si augura di proseguire il dialogo con il Senato su questa e su altre questioni.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.



Maroš Šefčovič
Vicepresidente